ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2325 del 22/04/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GD S.p.A. per impianto denominato GD5 destinato ad attività di fabbricazione macchine automatiche ubicato in Via Magli 16, c.a.p. 40011, Anzola dell'Emilia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2405 del 19/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana [1]

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GD S.p.A. per impianto denominato GD5 destinato ad attività di fabbricazione macchine automatiche ubicato in Via Magli 16, c.a.p. 40011, Anzola dell'Emilia (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA[2]) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla GD S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione macchine automatiche in via Magli 16, c.a.p. 40011, Anzola dell'Emilia, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale n. 860, PG n. 50383 del 27/03/2014, con scadenza di validità in data 1/4/2031, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di **Anzola dell'Emilia** con provvedimento Prot n° 6794 del 2/4/2014, come successivamente modificata con Determinazione di Modifica non sostanziale di AUA adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2017-6563 del 07/12/2017, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

   a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM [3];

---

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

[2] Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

[3] Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia [4].

2) Revoca la precedente AUA adottata dalla Provincia di Bologna con determinazione n. 860, PG n. 50383 del 27/03/2014, con scadenza di validità in data 1/4/2031, ed il successivo atto di modifica ed integrazione adottato da Arpae con determinazione n. DET-AMB-2017-6563 del 7/12/2017 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente[5];

5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[6];

6) Obbliga la GD S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza[7];

7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

[4] Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.
[5] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013
[6] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265
[7] In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La GD S.p.A., C.F. e P.IVA 02075320370, con sede legale in via Battindarno n. 91, c.a.p. 40133, Bologna, e stabilimento in Via Magli 16, c.a.p. 40011, Anzola dell'Emilia, ha presentato, nella persona del procuratore speciale di GD S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 4/11/2023 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.

- Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con PG/2024/189456 del 8/11/2023, confluita nella **Pratica Sinadoc 39651/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- La GD S.p.A., con proprie note agli atti di Arpae PG/2023/212042 del 14/12/2023 e PG/2024/39760 del 29/2/2024 ha presentato integrazioni volontarie finalizzate rispettivamente a dichiarare la presenza di nuovi scarichi unicamente di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura, e chiarimenti relativi alla matrice emissioni in atmosfera.

- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/143 del 2/1/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia il parere favorevole per la matrice impatto acustico.

- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota agli atti di Arpae PG/2024/37180 del 26/2/2024, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.

- Il Comune di Anzola dell'Emilia con propria nota Prot. n. 7031 del 26/3/2024, agli atti di Arpae PG/2024/62526 del 4/4/2024, ha trasmesso il parere nulla osta acustico comunale.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che la matrice scarichi idrici non è stata richiesta dalla GD S.p.A. in quanto come già evidenziato in atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/87/2014) e anche alla luce delle integrazioni citate del 14/12/2023, lo stabilimento non produce reflui soggetti ad autorizzazione espressa, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE[8] ammontano a € 761,60 come di seguito specificato:

  All.A emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

  All.B - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00 ridotto del 15% per i motivi sopra esposti.

Bologna, data di redazione 19/4/2024

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali [9]

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

[8] In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

[9] Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto G.D. S.p.a. denominato GD5

comune di Anzola dell'Emilia - via Magli n°16

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione macchine automatiche svolta dalla società G.D. Spa nello stabilimento posto in comune di Anzola dell'Emilia, via Magli n°16 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società G.D. SPA è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: LINEA 1 – ASPIRAZIONE POLVERI

Portata massima	18000	Nm^3/h
Altezza minima	13	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: LINEA 1 – ASPIRAZIONE TABACCO

Portata massima	6000	Nm^3/h
Altezza minima	13	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E3
PROVENIENZA: LINEA 2 – MACCHINE COLLAUDO BOX 5-6

Portata massima ..... 20000 Nm^3/h
Altezza minima ..... 10 m
Durata massima ..... 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E4
PROVENIENZA: LINEA 2 – MACCHINE COLLAUDO BOX 7-8

Portata massima ..... 20000 Nm^3/h
Altezza minima ..... 10 m
Durata massima ..... 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare 10 mg/Nm3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E5
PROVENIENZA: LINEA 3 – ASPIRAZIONE TABACCO

Portata massima ..... 6000 Nm^3/h
Altezza minima ..... 13 m
Durata massima ..... 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare ..... 10 mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E6
PROVENIENZA: LINEA 3 – ASPIRAZIONE POLVERI

Portata massima	18000	Nm^3/h
Altezza minima	13	m
Durata massima	8	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10	mg/Nm^3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

---

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: IMPREGNAZIONE – CONFEZIONAMENTO - TRATTAMENTO

Portata massima	8000	Nm^3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	5	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (espressi come C-org totale)	50	mg/Nm^3

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

---

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 895 KW
EMISSIONE E11
PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 895 KW

Portata massima	1200	Nm^3/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	(*) 5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2)	350	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2)	(*) 35	mg/Nm^3

(*) Il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto il combustibile è gas metano.

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante Ossidi di azoto

---

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA 1512 KW

Portata massima	3000	Nm^3/h
Altezza minima	11	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	(*) 5	mg/Nm^3
Ossidi di azoto (espressi come NO_2) .....….	350	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO_2) .....…..	(*) 35	mg/Nm^3

(*) Il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto il combustibile è gas metano.

I valori limite di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante Ossidi di azoto.

Poichè la centrale termica convogliata al punto di emissione E10 ha potenzialità termica nominale superiore a 1 MW, è un Medio Impianto di Combustione ed è soggetto agli obblighi previsti ai commi 5 e 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi. Pertanto dal 1 gennaio 2030 il valore limite di emissione da rispettare per l'inquinante Ossidi di azoto è:

Ossidi di azoto (espressi come NO_2) .....….	250	mg/Nm^3

EMISSIONE A
PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO PALAZZINA UFFICI – 291 KW
EMISSIONE B
PROVENIENZA: IMPIANTO TERMICO TRASLO - 520 KW
EMISSIONI C
PROVENIENZA: DUE IMPIANTI TERMICI MENSA/SPOGLIATOI – 34 KW CIASCUNO

Poichè i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili presenti nello stabilimento, superano il valore di 3 MW, previsto all'art 282 comma 1 del DLgs 152/06, tali punti di emissioni sono soggetti alle disposizioni del Titolo I.
I punti di emissione A, B, C, provengono da impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 1 MW: sono prescritti i valori limite di emissione stabiliti dal punto 1.3, Parte III dell'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs n°152/06.

Debbono essere rispettati i seguenti valori di emissione, riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%:

Ossidi di azoto (espressi come NO2) …….....	350	mg/Nm^3
Ossidi di zolfo (espressi come SO2) ….....	(*) 35	mg/Nm^3
Polveri ….....……..	(*) 5	mg/Nm^3

(*) il valore limite di emissione si considera rispettato in quanto è utilizzato gas metano

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti di emissione sopra stabiliti, non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo da effettuarsi a cura del gestore di stabilimento.

---

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		**Condotti rettangolari**		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al

punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico);

	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di

emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all’Autorità Competente (Arpae SAC), all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per i punti di emissione E3 e E4 la data di messa in esercizio dell’impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni E3 e E4, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- in occasione della messa regime dei punti di emissione E3 ed E4 dovrà essere effettuato anche il primo autocontrollo periodico per i punti di emissione E1, E2, E5 ed E6.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l’Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di

detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 4/11/2023 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 39651/2023. Documento redatto in data 19/4/2024

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della GD S.p.A denominato GD5 ubicato in Via Magli 16, c.a.p. 40011, Anzola dell'Emilia, Comune di Anzola dell'Emilia (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società GD S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di Anzola dell'Emilia.

2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2024/143.

3. Visto il nulla osta acustico del Comune di Anzola dell'Emilia con nota Prot. 7031 del 26/3/2024.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia, visto anche il citato parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano, con nulla osta acustico prot. 7031 del 26/3/2024 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con prot. PG/2024/62526 del 4/4/2024). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato **B** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 4/11/2023 e successive integrazioni.

Elaborato "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. da Giorgia Anselmi e Davide Lanzoni in data 29/09/2023, in qualità di tecnici in acustica iscritti all'Albo incaricati dalla GD S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2023/189456 del 8/11/2023).

Pratica Sinadoc 39651/2023. Documento redatto in data 19/4/2024

Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica
Urbanistica, Edilizia ed Attività Produttive
Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502170
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
cod. amm. ANZOLAEM

Spettabile
Comune Anzola dell'Emilia
Responsabile SUAP
Dott.ssa Cinzia PITACCOLO

Trasmissione a mezzo P.E.C.
Pratica n. 5/2023 AUA – VIA MAGLI 16
protocollo numero : 2024/0007031
data: 26/03/2024

Oggetto: ***PARERE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVAMENTE ALLE MATRICI: IMPATTO ACUSTICO Legge Quadro n. 447/95 – DGR 673 del 16/04/2004 D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.***

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA URBANISTICA, EDILIZIA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la richiesta di parere pervenuta da ARPAE al Comune di Anzola dell'Emilia in data 02.01.2024 al prot. 49, relativa alla domanda di autorizzazione unica ambientale per l'impianto della società G.D. S.p.a. presentata al SUAP in data 04/11/2023 al prot. n.26357 ed alla successiva nota del SUAP di trasmissione della relativa documentazione prot. n.26631 del 08/11/2023;

Con riferimento al parere espresso da parte di ARPAE-APAM-Servizio Territorio di Bologna Urbano-Montagna in data 02/01/2024 con prot. 143/2024 SINADOC n.39651/2023 (Ns prot. n.49/2024) si riscontra quanto segue:

Si ritiene che nulla osta alla modifica sostanziale di AUA per quanto riguarda la matrice in quanto sussistano le condizioni di compatibilità delle sorgenti acustiche descritte nella documentazione progettuale a condizione che nel periodo notturno vengano disattivate tutte le sorgenti sonore dell'attività;

Per quanto sopra riportato,

Vista la Legge 447/95;
Visto D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997
Visto il DGR n. 673/2004;
Visto il D.Lgs. 152/2006;
Visto il D.P.R. n. 59/2013;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

Il Direttore dell'Area Tecnica
Urbanistica, Edilizia ed Attività Produttive
Ing. Cosimo Scotese

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)

SINADOC n 39651/2023

Al Comune di Anzola dell'Emilia
Area Tecnica Urbanistica , Edilizia e Attività Produttive
Via Grimandi 1
Anzola Dell'Emilia
Pec: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Arpae
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Arpae Bologna
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
c.a. Bernardi
trasmesso tramite posta interna

Oggetto: Modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale della ditta GD spa di via Magli 16 a Anzola dell'Emilia. Parere acustico.

La ditta **Gd spa** nello stabilimento di **via Magli 16 a Anzola dell'Emilia** produce e collauda macchine automatiche per la produzione di sigarette.

La richiesta di modifica sostanziale di AUA avanzata riguarda la sostituzione di due estrattori posti sul lato nord-ovest a servizio dell'emissione E3 ed E4 con due depolveratori ATEX.

Dalla disamina della documentazione previsionale di impatto acustica trasmessa, a firma dei tecnici competenti Giorgia Anselmi e Davide Lanzoni del 29/09/2023 risulta che:

- l'attività è posta in classe acustica V in fregio alla variante della SS 9;
- il recettore individuato più prossimo è posto oltre confine nord dell'attività tra la SS 9 e l'asse ferroviario Bologna Milano ed è inserito in un'area in classe acustica IV, ricadente in fascia A di pertinenza dell'infrastruttura stradale variante SS9 e della linea ferroviaria Bologna-Milano;
- l'attività è in funzione nel solo periodo id riferimento diurno tuttavia non si chiarisce se in periodo notturno sono attive delle sorgenti sonore;
- l'area risulta influenzata dal rumore generato dall'elevato traffico veicolare presente sulla SS9 posta oltre il confine nord dell'attività;
- lo studio si basa su misure effettuate nell'anno 2021 e 2022 realizzate per caratterizzare le sorgenti sonore esistenti e di futura installazione. Dalla caratterizzazione eseguita risulta che le nuove sorgenti sonore che si andranno a installare sono più silenziose di quelle attualmente installate;
- nello studio si è fatto ricorso all'utilizzo di un modello di calcolo, SoundPlan, preventivamente tarato e successivamente implementao con le sorgenti sonore dell'attività. Il modello ha restituite mappe acustiche per il periodo di riferimento diurno che dimostrano il rispetto del limite di immissione assoluto ai confini e al recettore individuato. La verifica del limite di immissione differenziale è stata eseguita, cautelativamente, non considerando il traffico stradale, dalla verifica è emerso il rispetto del limite diurno.

Visto quanto riscontrato dal consulente e il contributo acustico del sito al recettore e presso i confini si ritiene possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario ad aggiornare l'atto autorizzativo a condizione che:

- in periodo notturno vengano disattivate tutte le sorgenti sonore dell'attività.

L'istruttoria è stata curata dal tecnico Milazzo Francesco tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile del Distretto
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)
Documento firmato digitalmente

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.